

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 SETTEMBRE 2010

		PRES.	entra alle ore	esce alle ore	ASS.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X			
Avv. Alberto Fabbri	Consigliere Segretario	X			
Avv. Giampiero Cassi	Consigliere Tesoriere	X			
Avv. Gianluca Gambogi	Vice Presidente	X			
Avv. Fabrizio Ariani	Consigliere	X			
Avv. Luciano Bossi	Consigliere	X			
Avv. Ilaria Chiosi	Consigliere	X			
Avv. Antonio D'Avirro	Consigliere				X
Avv. Massimo Dal Piaz	Consigliere	X			
Avv. Susanna Della Felice	Consigliere	x			
Avv. Sigfrido Fenyes	Consigliere	X			
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere	X			
Avv. Nino Scripelliti	Consigliere	X			
Avv. Francesco Singlitico	Consigliere				X
Avv. Gaetano Viciconte	Consigliere	X			

Note

L'adunanza si apre alle ore 15,30 con la lettura e l'approvazione del verbale dell'adunanza precedente.

Sono state adottate n. 11 delibere di cui n. 2 da pubblicare sul sito internet dell'Ordine.

L'adunanza termina alle ore 19,20.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 settembre 2010

DELIBERA n. 2

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI

In attuazione della delibera n. 3 del 19.07.2010, il Presidente illustra i contenuti del documento relativo alla proposta di Regolamento sulle Specializzazioni predisposto dal Consiglio Nazionale Forense.

Dopo ampia discussione il Consiglio approva il documento che viene allegato alla presente delibera, dando mandato al Consiglio Segretario di curarne la diffusione presso il Consiglio Nazionale Forense, i COA d'Italia, le Unioni Distrettuali Forensi, l'OUA, la Cassa Nazionale di Previdenza Forense, le Associazioni Forensi di rilevanza nazionale, le Associazioni Forensi operanti nel circondario del Tribunale di Firenze.

Il Consiglio dà altresì mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario di rappresentare i contenuti del documento in sede di Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana (riunione del 13.09.2010), di Assemblea Generale degli Ordini, indetta dal Consiglio Nazionale Forense (Roma, 18.09.2010) ed in ogni altra sede competente.

La presente delibera è stata adottata, con l'astensione del Consigliere Avv. Sigfrido Fenyes, alle ore 16,45.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2 DELL' 08.09.2010



Ordine degli Avvocati di Firenze

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DEL 25 GIUGNO 2010

(1) E' indubbio che la qualità delle prestazioni professionali è interesse non solo pubblico ma anche dell'Avvocatura che attraverso l'alta qualificazione degli iscritti agli albi può recuperare, ed anzi aumentare, ruolo e considerazione sociale e competitività effettiva nel "mercato" dei servizi professionali.

In questa essenziale prospettiva deve collocarsi ogni intervento (normativo, regolamentare ed organizzativo) che abbia ad oggetto la formazione culturale e tecnica degli iscritti agli albi e l'evidenziazione all'esterno delle loro competenze professionali.

(2) La costruzione di un "sistema" formativo forense deve essere strutturato sulla valorizzazione delle competenze specifiche e settoriali quali segmenti qualitativi ulteriori rispetto alla formazione generale "di base"

In questa prospettiva si impone in primo luogo l'esigenza di riformare il regolamento sulla formazione continua che va ridefinito con riguardo prevalente, se non esclusivo, ai settori di attività nei quali sia richiesta particolare **competenza** o perché espressamente richiesta e/opresunta dalla legge (ad esempio: patrocinio a spese dello



Stato, difese d'ufficio nel processo penale ordinario e minorile) o perché "pubblicizzata" dall'avvocato con gli strumenti di informazione consentiti dagli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico forense.

La "specializzazione," intesa quale segmento alto del sapere e del saper/fare degli avvocati deve essere favorita e sostenuta in strettissimo rapporto con le molteplici e sempre più settoriali "specialità" delle fonti normative, dei rapporti economici e sociali, delle sedi di definizione dei conflitti individuali e collettivi.

(3) Il titolo di avvocato specialista è destinato ad operare in maniera significativa e determinante (e non solo all'interno delle attività riservate *ex lege* al Foro) sul mercato dell'offerta delle prestazioni professionali (che è già caratterizzato, e lo sarà ancora di più, da forme di promozione sempre più competitive di quelle finora conosciute) e finirà per svolgere la funzione di vero e proprio criterio di selezione da parte della committenza e della clientela.

Il conseguimento, il mantenimento e l'utilizzo del titolo di avvocato specialista è pertanto destinato ad **incidere** in maniera determinante, e comunque assai invasiva, **sulle condizioni quotidiane di esercizio dell'attività professionale**, con rilievo esterno e non solo di natura etico/deontologica.

(4) La considerazione che precede porta a ritenere che non può essere affidata alla potestà regolamentare deontologica del Consiglio Nazionale Forense la disciplina compiuta e minuziosa delle specializzazioni forensi e delle condizioni e modalità con cui ogni avvocato potrà, appunto, conseguire, mantenere ed utilizzare il titolo di specialista.

Né a conclusione contraria può pervenirsi sulla base dell'assunto giurisprudenziale secondo cui il disposto dell'art. 2, comma 3 della legge "Bersani" imporrebbe agli Ordini professionali di adottare misure riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti (così il TAR del Lazio nelle sentenze con le quali ha ritenuto sussistente la potestà regolamentare del CNF sul tema della formazione permanente): la norma

richiamata, infatti, pone agli Ordini soltanto il dovere di adeguare i propri codici di autodisciplina e le norme deontologiche per superare "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali".

Pertanto mentre è legittimo che il CNF regolamenti le modalità con cui il titolo di specialista potrà essere "pubblicizzato" altrettanto non può dirsi per una disciplina che fissi le condizioni e le procedure per il conseguimento, il mantenimento e l'utilizzo del titolo stesso.

(5) E' peraltro interesse dell'Avvocatura che il sistema delle specializzazioni forensi trovi **legittimazione** sostanziale e formale, e conseguente **protezione**, in sede legislativa (seppure con un intervento "di cornice" da integrarsi con l'esercizio di una potestà regolamentare definita nei principi, nelle competenze, nelle forme e nelle modalità di esercizio).

Del resto lo stesso disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense per come elaborato dalla commissione istituita dal C.N.F. contiene, all'art. 8, una disciplina che è stata condivisa da tutte le componenti dell'Avvocatura e che non è stata, se non marginalmente, modificata dagli emendamenti approvati in Senato all'esito della seduta del 12 maggio 2010.

L'iniziativa di alcune associazioni forensi di istituire proprie scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di propri elenchi di avvocati specialisti motivata come forma di protesta contro il presunto stravolgimento del testo dell'art. 8 nella sede parlamentare, può essere compresa solo per la finalità di richiamare la responsabilità del Parlamento per la rapida approvazione di un intervento legislativo sulla materia ma non può essere legittimata da parte del CNF con la autoregolamentazione oggi proposta.

E' invece opportuno che il dibattito che il C.N.F. ha promosso a riguardo nell'intera Avvocatura, e le proposte che ne conseguiranno, siano finalizzate alla richiesta di approvazione di uno specifico provvedimento legislativo, anche in via di decretazione

d'urgenza, che riprenda (magari migliorandolo con il recupero dell'iniziale formulazione) il testo dell'art. 8 del disegno di legge attualmente in discussione al Senato.

(6) Quanto al merito delle singole disposizioni della proposta di regolamento sono pervenuti contributi e rilievi critici da parte dell'AIGA – Sezione di Firenze (all.1) e del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana – ANF (all.2) che il Consiglio ha tenuto in considerazione nella formulazione del presente parere.

Ad integrazione di quelle considerazioni e/o in aggiunta si rileva:

definizione di avvocato specialista (art. 2)

(i) è necessario operare la definizione di specializzazione nel senso già sopra indicato di competenza specifica in un determinato ambito di attività professionale acquisita con l'esercizio continuativo e pluriennale oltre che con l'aggiornamento permanente delle conoscenze giuridiche, tecniche e processuali tipiche della materia settoriale.

elenco delle specializzazioni (art. 3)

(i) le macroaree diritto civile", "diritto penale" e "diritto amministrativo sono troppo vaste e contraddicono l'idea stessa di "specialità" delle competenze: mentre per il diritto civile vengono giustamente considerati come settori specifici il diritto commerciale, il diritto industriale, quello della famiglia, delle persone e dei minori e quello del lavoro (anche in ragione degli specifici regimi processuali) analoga ripartizione non viene effettuata con riguardo al diritto penale ed al diritto amministrativo nei quali ferma la necessaria competenza "unitaria" di tipo processuale, devono considerarsi le specificità ed articolazioni di diritto sostanziale (si pensi al diritto penale "economico" in ambito finanziario, tributario, societario e fallimentare, al diritto penale ed amministrativo in materia urbanistica ed ambientale, al diritto amministrativo in materia di pubblico impiego);



- (ii) anche le aree del diritto internazionale e del diritto comunitario sono eccessivamente vaste oltre che assolutamente generiche se si considera, quanto meno per il diritto comunitario, l'influenza diretta sulle normative nazionali; il diritto nazionale e comunitario deve invece essere bagaglio di conoscenza tecnica degli avvocati con riguardo ai singoli settori di diritto sostanziale; le uniche specialità apprezzabili come tali potranno (e dovranno) essere quelle relative alla difesa innanzi agli organi giudiziari sovranazionali;
- (iii) non sono stati considerati alcuni settori significativi del diritto (uno fra tutti, quello del diritto dell'immigrazione e degli stranieri) mentre altri andrebbero enucleati in autonomia rispetto ad ambiti non omogenei (il diritto delle successioni e delle persone non è certo riferibile automaticamente all'area del diritto di famiglia e dei minori);

requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista (art. 5)

(i) la previsione del comma 1, lettera b, è in palese contrasto con la regola del nostro ordinamento disciplinare che non prevede afflittività alcuna per le sanzioni non definitive oltre che in contrasto con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza;

condizioni per il mantenimento del titolo di avvocato specialista (art. 6)

- (i) la formazione continua dell'avvocato specialista deve essere individuata in maniera specifica e non con mero richiamo (operato dal comma 1) all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua che allo stato è di contenuto generico e che, ove anche modificata nel senso sopra proposto con riguardo alla formazione "di competenza", non sarebbe comunque in grado di assicurare il mantenimento e l'aggiornamento delle conoscenze particolari e specifiche che costituiscono la connotazione sostanziale di una vera specializzazione;
- (ii) la previsione del comma 3 non considera l'ipotesi dell'impugnazione del provvedimento ed i relativi effetti necessariamente sospensivi della sua efficacia; in

My

ogni caso più che di revoca appare preferibile ragionare di sospensione della facoltà di utilizzo del titolo;

(iii) la previsione del comma 5, così come formulata, imporrebbe, per la riacquisizione del titolo di specialista, di dover sostenere nuovamente l'esame il che è francamente eccessivo; può invece ipotizzarsi una verifica del mantenimento delle conoscenze ovvero la sospensione della facoltà di utilizzo del titolo fin tanto che non sia stato assolto l'obbligo di formazione continua;

scuole e corsi di alta formazione (art. 7)

(i) non sono indicati, neppure per grandi linee, i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi specialistici, non essendo affatto sufficiente, per l'eccessiva genericità, il richiamo (nel comma 5) agli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista (riferito peraltro solo come mero impegno esclusivamente ai soggetti diversi dal CNF, dagli Ordini e dalle associazioni specialistiche che parrebbero essere invece, immotivatamente, esentati dall'obbligo);

(ii) concorrendo il CNF all'attività formativa i suoi poteri di controllo e sanzione nei confronti degli altri soggetti deputati alla gestione delle scuole e dei corsi si pone in aperto contrasto con l'inviolabile principio di concorrenza e di libertà e pluralità dell'offerta formativa con le invitabili conseguenze anche sul piano dei possibili interventi dell'AGCM;

commissioni e disciplina dell'esame (art. 10)

(i) non è accettabile che parte dei commissari siano nominati dalle associazioni specialistiche titolari della gestione dei corsi frequentati dai candidati soggetti alla verifica d'esame (comma 1, lettera b);



- (ii) non si vede come un regolamento del CNF possa imporre al Ministro della Giustizia ed al MIUR l'obbligo di designazione di componenti delle commissioni d'esame previsto dal comma 1, lettere c) e d);
- (iii) il requisito della sola anzianità dei commissari avvocati (comma 2) non è idoneo ad assicurare competenza e conoscenza tale per la valutazione dell'aspirante specialista;
- (iiii) la previsione della seconda prova orale prevista dal comma 5, lettera c, è francamente inspiegabile: la dimostrazione del possesso di un'esperienza pregressa nella materia, superiore alla media è uno dei presupposti per conseguire il titolo di specialista e può (anzi: deve) essere oggetto dell'accertamento con le prove d'esame previste dalle lettere a) e b);

(iiiii) il riferimento ai *costi connessi allo svolgimento delle prove d'esame* (comma 9) è estremamente generico; deve peraltro essere espressamente limitato al solo gettone di presenza simbolico l'eventuale compenso dei commissari d'esame;

associazioni fra avvocati specialisti riconosciute dal CNF

- (i) si richiamano integralmente le considerazioni svolte a riguardo nei richiamati contributi rimessi dall'AIGA e dal Sindacato degli Avvocati ANF, rilevando inoltre che:
- non può essere affidato al CNF, soggetto concorrente alla gestione delle scuole e dei corsi, il potere di valutazione e di verifica delle associazioni;
- i requisiti richiesti dai commi 2 e 3 (rappresentatività e diffusione territoriale) sono tipici della rappresentanza sindacale e politica ma del tutto inopportuni con riguardo alle "qualità" necessarie in tema di specializzazioni;
- è più opportuno, invece, prevedere che gli avvocati iscritti agli albi, al fine di evidenziare le specializzazioni, possono costituire associazioni nel rispetto dei seguenti requisiti:

My

- a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di specializzazione e deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;
- b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
- c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale; lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività a fini di lucro;
- d) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale ed il relativo aggiornamento professionale;
- (ii) il riconoscimento in sede di prima applicazione delle associazioni elencate nel comma 6) non è accettabile: le deliberazioni a riguardo del Congresso Nazionale Forense sono state assunte sulla base di ben altri presupposti (rappresentatività politica e sindacale);

professori universitari (art. 12)

(i) il sapere universitario nulla ha a che vedere con il sapere e (soprattutto) il saper-fare che costituiscono il presupposto essenziale delle capacità professionali specialistiche; i commi 1 e 2 non sono pertanto accettabili essendo fondate sulla indimostrata presunzione delle idoneità specialistica del docente universitario;

aggiornamento professionale specialistico (art. 13)

(i) si richiamano le considerazioni svolte supra sub 2: è corretto costruire un autonomo sistema di formazione continua dell'avvocato specialista ma vanno definiti con molta precisione i relativi contenuti e imetodi didattici;

disciplina transitoria (art. 14)

(i) se il sistema delle specializzazioni deve tutelare l'interesse pubblico e del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista non è accettabile alcuna esenzione e/o agevolazione in regime transitorio fondato, peraltro su un dato, quello della mera anzianità di iscrizione all'albo, per nulla indicativo di competenze e conoscenze specifiche e settoriali: si finirebbe, visti i numeri degli iscritti in albo, per legittimare come specialisti quasi il 50% degli avvocati contraddicendo alla radice le motivazioni stesse dell'intervento;

(ii) parimenti inaccettabile ed ancora più incomprensibile è la possibilità per gli iscritti da oltre venti anni di legittimarsi come specialisti addirittura in due discipline.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
Avvocati di Firenze

RICEVUTO
Data - 9 LUG 2010

aiga

:; Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Firenze

Firenze, 9 luglio 2010

Spettabile '

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Via email: segreteria@ordineavvocatifirenze.it

e, p.c.
Egregio Signore
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE AVV. SERGIOPAPARO
Via email: presidenza@ordineavvocatifirenze.it

Oggetto: Regolamento CNF sulle Specializzazioni Forensi – Osservazioni della Sezione di Firenze dell'AIGA

Spettabile Consiglio dell'Ordine,

ringraziando per l'invito ricevuto ad esprimere le nostre valutazioni in merito al Regolamento sulle Specializzazioni Forensi varato dal C.N.F., a nome della Sezione di Firenze formo la presente per comunicare quanto segue.

La sezione AIGA di Firenze manifesta le proprie perplessità in merito ad un Regolamento che da un lato appare troppo severo e penalizzante nei confronti della componente più giovane dell'Avvocatura e dall'altro tende a non riconoscere il ruolo delle Associazioni Forensi generaliste, indipendentemente dalla esperienza da queste effettivamente maturata in ambito formativo.

Cerchiamo di evidenziare le questioni che a nostro parere appaiono maggiormente problematiche seguendo l'ordine dell'articolato del Regolamento medesimo.

Art. 3 - Elenco delle specializzazioni:

l'elenco proposto appare contraddittorio e penalizzante per alcune categorie.

Da un lato si prevedono ambiti di specializzazione estremamente ampi (civile, penale, amministrativo), dall'altro – ma tendenzialmente solo per il diritto civile – si vanno ad individuare settori di materie più ristretti (commerciale, industriale, famiglia, lavoro, navigazione, etc.) che rientrano comunque nel concetto di diritto civile.

Non si comprende quindi se un avvocato specialista in diritto civile sia da considerarsi tale anche in settori che di tale categoria fanno parte ma sono individuati come ambiti autonomi oppure se la sua specializzazione sia solo di tipo "residuale".

Al contempo tale distinzione non si trova per il diritto penale e per il diritto amministrativo dove si prevede una specializzazione generale non considerando che anche in detti settori esistono materie fortemente diverse tra loro (si pensi ai reati finanziari rispetto a quelli contro la persona, oppure alla materia urbanistica rispetto al diritto dell'immigrazione).

Firenze - 50134 - Via Vittorio Emanuele II, 2 (c/o Studio Legale Chiosi)
Telefono: 055495860 Fax: 055477980
E-mail: aigafirenze@virgilio.it



:: Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Firenze

Art. 10 - Commissioni e disciplina dell'esame

comma 2: non si comprende perché Commissari d'esame potranno essere solo avvocati abilitati all'esercizio innanzi alle Magistrature Superiori dato che questa abilitazione si ottiene – almeno in base alla normazione vigente – solo grazie all'anzianità maturata senza che attesti alcunché circa le effettive conoscenze specialistiche del soggetto.

: :

comma 5: la disciplina dell'esame appare fortemente penalizzante per i giovani e palesemente contraddittoria. Da un lato infatti si prevede che maturati i quattro anni di anzianità d'iscrizione si possa sostenere l'esame e che quindi con due anni di anzianità sia possibile iscriversi ai corsi, dall'altro si subordina il superamento dell'esame alla dimostrazione di aver maturato una non meglio precisata esperienza "superiore alla media" nella materia in cui si vuole specializzarsi.

Tale doppia previsione di fatto impedisce alla maggior parte dei giovani colleghi – pur debitamente formati – di potersi specializzare.

comma 7: il meccanismo di valutazione delle pratiche effettivamente seguite appare estremamente contorto: in particolare appare a dir poco singolare che si possano eseguire valutazioni di merito circa la conduzione di una causa e le strategie difensive operate da un altro collega.

Art. 11 Associazione tra avvocati specialisti riconosciute dal CNF

Come sopra accennato la previsione regolamentare circa le Associazioni riconosciute è fortemente penalizzante per quelle Associazioni Forensi generaliste (quali AIGA o ANF) che – pur avendo maturato negli anni notevole esperienza formativa – non rivestono carattere di specialità.

Da osservare che anche alcune delle Associazioni inserite non svolgono solo ed esclusivamente attività di tipo scientifico ma anche – al pari di quelle generaliste – attività di tipo sindacale.

Riteniamo pertanto che il riconoscimento del CNF debba tener conto della comprovata esperienza formativa delle Associazioni riconosciute e del loro effettivo radicamento – anche e soprattutto operativo – sul territorio.

Art. 14 Disciplina transitoria

Anche la disciplina transitoria appare fortemente lesiva dei diritti della giovane Avvocatura.

Se è plausibile esentare i colleghi con una certa anzianità dalla frequentazione dei corsi e delle scuole dando valore all'esperienza maturata "sul campo" confermata dal superamento dell'esame, non si capisce perché gli avvocati con oltre 20 anni di anzianità siano ritenuti – di fatto – specializzati in due settori a loro scelta senza nessun vaglio e/o controllo.

Grazie a tale non condivisibile impostazione, ancora una volta, solo i più giovani saranno tenuti a dover erodere i loro già risicati introiti per sostenere corsi che – peraltro – potrebbero anche rivelarsi perfettamente inutili, stante la minore esperienza pratica da questi maturata.

Più logico sarebbe prevedere una disciplina transitoria che preveda la qualifica di specialista per i colleghi con più di 10 anni di anzianità con esenzione dai corsi ma con

Firenze - 50134 - Via Vittorio Emanuele II, 2 (c/o Studio Legale Chiosi) Telefono: 055495860 Fax: 055477980 E-mail: aigafirenze@virgilio.it



:: Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Firenze

obbligo di esame e con una previsione di maggior aggiornamento professionale continuo (ex art. 13) che vada a compensare l'assenza di un corso iniziale.

Certi dell'attenzione che vorrete prestare alle nostre posizioni, porgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti e restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento.

Cordiali saluti.

p. AIGA Firenze II Presidente Avv. Gabriele Bonafede

Firenze - 50134 - Via Vittorio Emanuele II, 2 (c/o Studio Legale Chiosi) Telefono: 055495860 Fax: 055477980 E-mail: aigafirenze@virgilio.it

My



CONS	3101	L	L	1.1.	r.DI	Ė.
f	VVOC	125	(ii	Fire.	.20	
Sigi]	1 1	. 1	(11)	2810		
di arriva	1 4	. i-	C.	1.010		h in arrangement

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO

SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI

1. Premessa

Prima ancora di costituire un fattore di promozione dell'attività dell'avvocato, la regolamentazione della specializzazione forense risponde alla finalità di tutelare il cittadino utente, consentendogli di rivolgersi ad un professionista dotato di competenza ed esperienza in particolari aree del diritto.

Il progetto di riforma dell'ordinamento forense in discussione al Senato contiene una compiuta regolamentazione della specializzazione, con un impianto che, nonostante gli emendamenti apportati prima dal Comitato Ristretto e poi dall' Aula, è rimasto sostanzialmente inalterato.

Esistono nella più complessa e ampia regolamentazione dell'ordinamento forense priorità certamente più urgenti di quella attinente alle specializzazioni, che, del resto, appare certamente poco opportuno regolamentare in maniera avulsa dal contesto generale.

Anche a voler prescindere, ma solo per il momento, dalla possibilità di evitare la riserva di legge e di normare la materia delle specializzazioni con regolamento - circostanza sulla quale si nutrono dubbi notevoli, anche alla luce della giurisprudenza più recente - deve ritenersi quanto meno inopportuna l'anticipazione di una riforma ormai in avanzato stato di approvazione.

Deve ritenenersi, comunque, oltremodo singolare che la regolamentazione proposta sia sostanzialmente difforme da quella dell'originario disegno di legge licenziato dal c.d. tavolo tecnico istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e che ha lavorato per molti mesi.

In via generale si ritiene, pertanto, preferibile che la specializzazione venga – eventualmente - regolamentata in seno alla legge di riforma dell'ordinamento forense. Tanto più che l'art. 8 del disegno di legge, che regola proprio le specializzazioni, è già stato approvato e che, proprio per la

M



difformità di tale testo con quello dell'odierno regolamento, si rischia di mettere in piedi un sistema destinato ad essere travolto in un breve volgere di tempo.

2. Elenco specializzazioni

Nell'attuale sistema delineato dall'art.17 bis del codice deontologico forense i concetti di specializzazione e settore di attività prevalente sono nettamente distinti.

Oggi, infatti, non è consentito all'avvocato definirsi specialista in virtù della costante pratica in un certo settore del diritto, anche se pluriennale costante e ininterrotta. Tuttavia, se l'avvocato esercita prevalentemente in un determinato settore del diritto, può informarne il pubblico e la clientela utilizzando allocuzioni che escludano il termine "specializzazione", definendo queste aree di attività come prevalenti, maggioritarie o simili espressioni. Salva la possibilità di definirsi "civilista", "penalista", "amministrativista" etc.

Detta distinzione, a nostro avviso opportuna, di fatto scompare nel regolamento che non solo all'art.2 definisce come avvocato specialista quello "che ha acquisito, in uno dei settori del diritto sotto indicati, una specifica e significativa competenza teorica e pratica", ma all'art.3 sotto la rubrica "elenco delle specializzazioni" prevede non solo aree specialistiche, ma anche veri e propri macro-settori del diritto, quali "diritto civile", "diritto penale" e "diritto amministrativo".

Secondo i dati forniti dal Censis (Contrastare la crescita, promuovere la mobilità. Indagine sugli avvocati italiani, 2007) fra gli avvocati l'area disciplinare del diritto civile risulta prevalente per oltre l'86% degli intervistati, rispetto al 9,1% di diritto penale ed al 4,7% diritto amministrativo; fra i civilisti la maggior parte non ha un'area di specializzazione (32,4%).

Ritenere che l'avvocato che si occupa di "diritto civile", senza ulteriore specificazione, sia un avvocato specialista é francamente singolare.

W



Se le percentuali sono quelle sopra indicate, è come dire che siamo tutti avvocati specializzati, o aspiranti tali.

Senza contare che appare francamente iniquo ipotizzare che per divenire specializzato in tutte le branche del diritto civile sia sufficiente un numero di ore di formazione uguale a quello di ogni singola branca del diritto civile.

E senza considerare l'ingestibilità delle scuole e delle commissioni di esame qualora ogni avvocato civilista (che non abbia più di venti anni di iscrizione all'albo) decida di definirsi specialista.

La logica conseguenza del ragionamento suddetto è che l'elenco delle specializzazioni dovrà prevedere solo reali materie specialistiche e non interi settori del diritto.

L'elenco, inoltre, dovrà essere il più ampio possibile, affinchè vengano fugate le perplessità dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in ordine ai vantaggi per alcune specialità a scapito dell'esclusione di altre.

3. Scuole e corsi

Si ritiene debba essere salvaguardata la pluralità dell'offerta formativa specialistica.

A tal proposito se è vero che l'art. 4 del regolamento include, fra i soggetti che possono organizzare e gestire scuole e corsi di alta formazione, anche "altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma seguente", in realtà nel comma seguente ben poco si dice sulle caratteristiche di tali soggetti, lasciando invece, in capo al CNF, una assoluta discrezionalità in ordine alla iscrizione nel registro dei soggetti abilitati.

Il che contraddice la pluralità dell'offerta e di fatto nega la possibilità che soggetti estranei alle istituzioni forensi e a poche associazioni specialistiche di avvocati possano organizzare e gestire le scuole.



4. Commissioni d'esame

I criteri di scelta dei commissari d'esame appaiono incongrui

In particolare si rileva:

-non è prevista alcuna specifica e comprovata competenza specialistica dei commissari;

-due fra loro andrebbero nominati dalla "associazione specialistica nella cui area giuridica dovrà svolgersi l'esame", ma non è detto che esista una associazione accreditata per ogni branca specialistica del diritto;

-appare dubbio che il Ministero della Giustizia e quello della Università possano avere l'obbligo di nominare commissari d'esame in virtù di un regolamento del CNF.

5. Prova orale sulla esperienza pregressa

Pur essendo opportuna la tutela e la valorizzazione della costante e pluriennale pratica in un determinata area specialistica del diritto, e pur non ignorando che si tratta di un criterio previsto in altri Paesi europei, ad esempio la Svizzera, si ritiene che il concetto di "esperienza pregressa nella materia superiore alla media" introduca un criterio eccessivamente ambiguo.

Non solo infatti non è chiaro se tale superiorità vada verificata rispetto alla media conoscenza degli avvocati, alla media del contenzioso di quello specifico avvocato, alla media del contenzioso degli avvocati specialisti di quella determinata branca etc.

Ma, probabilmente, il valore di questa media si modifica per aree geografiche (ad esempio il diritto internazionale o comunitario vede la maggiore espansione di esercizio nella città di Roma, il diritto della navigazione nelle città portuali etc.)

Anche la prova del "modo in cui le pratiche sono state coltivate" implica un giudizio a posteriori sull'operato degli aspiranti specialisti che appare inopportuno ed inammissibile.

MY



6. Associazioni fra avvocati specialisti

Premesso che non si comprende se le associazioni "costituite fra avvocati specialisti" possano essere multi-specialistiche, si osserva:

a) le associazioni forensi riconosciute dal Congresso sono considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai diversi fini dell'applicazione delle varie norme statutarie che fanno riferimento alle Associazioni Forensi.

Fra queste norme nessuna fa riferimento alle specializzazioni, tanto è vero che la previsione accomuna associazioni specialistiche e non specialistiche. E ciò non stupisce: come si legge nel preambolo dello Statuto "il patrimonio di valori, di cultura e di proposta politica delle libere associazioni forensi è indispensabile presupposto ed ineliminabile contributo per un'effettiva soggettività politica che consenta all'avvocatura di misurarsi con ampio confronto sui problemi e sugli interessi di carattere anche generale e quindi di esprimere il proprio autonomo pensiero propositivo".

Lo Statuto poi prevede in favore delle associazioni una costante consultazione con CNF e OUA per la realizzazione dei deliberati congressuali (art.2), la partecipazione al Comitato organizzatore del Congresso forense (art.4) e la partecipazione, senza diritto di voto, alla assemblea dell'OUA.

Ciò che conta, ai fini del riconoscimento delle associazioni, è la rappresentatività politica, l'esistenza del mandato a rappresentare di un significativo numero di avvocati, che renda le associazioni idonee a portare, in seno congressuale e nella altre istanze politico-forensi, la posizione dei loro iscritti.

Questa è cosa ben diversa dal riconoscimento in ordine alla competenza ed esperienza specialistica.



Nessun controllo è mai stato operato dal Congresso, in quanto irrilevante, né sul numero degli iscritti delle associazioni, né sul loro effettivo esercizio di attività forense specialistica.

L'inserimento di diritto nell'elenco delle associazioni specialistiche di quelle riconosciute dal Congresso per fini del tutto differenti è perciò deprecabile.

Mentre l'esistenza dei requisiti dovrebbe essere verificata, per ciascuna associazione, anche nella fase iniziale dell'attuazione della specializzazione.

b) Si apprezza la previsione che le associazioni debbano escludere espressamente ogni attività a fini di lucro.

Andrebbe a nostro avviso chiarito che le stesse, ed i loro dirigenti, non possano essere soci o in qualsiasi altro modo partecipare a società, associazioni o enti aventi fini di lucro, e che la formazione e le scuole debbano essere gestite dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari.

c)Il criterio di riconoscimento della rappresentatività (iscrizione del 20% degli avvocati specialisti già iscritti negli albi degli specialisti) è ideato in modo da favorire ingiustificatamente le associazioni iscritte di diritto.

7. Formazione continua

Si esprime decisa contrarietà alla previsione dell'art.13.7, che attribuisce in via esclusiva la formazione continua nelle materie specialistiche (requisito indispensabile per il mantenimento del titolo) solo ai soggetti abilitati a organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione.

Ciò infatti introduce una ingiustificata deroga alle norme regolamentari sulla formazione ed un parimenti ingiustificato monopolio in favore di determinati soggetti.



8. Disciplina transitoria

Appare eccessiva la possibilità, per gli avvocati iscritti all'albo da almeno venti anni, di qualificarsi con il titolo di specialista, addirittura in due diverse discipline, solo sulla scorta di una auto-attestazione di avere acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.

Inoltre visto che la domanda, seppure tramite gli ordini, va inoltrata al Consiglio Nazionale Forense, senza la necessità di acquisire dagli ordini alcun parere, ed è il CNF che provvede alla iscrizione, evidentemente non verrà effettuato alcun controllo (se non quello formale sulla autocertificazione dell'interessato) sull'effettiva e significativa esperienza.

9. Considerazioni finali

Non viene ripetuta nel regolamento una importante previsione del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento professionale, secondo la quale il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Pur ritenendo che certamente la riserva non potrebbe introdursi con regolamento, sarebbe utile ribadire detta previsione.

Ci si chiede anche quale possa essere la sorte delle norme deontologiche sulla spendita del "settore prevalente di attività", ed in particolare se l'avvocato civilista o penalista possa continuare a definirsi tale, pur in mancanza della iscrizione all'elenco degli specialisti.

Roma, 14 luglio 2010

Associazione Nazionale Forense

Il Direttivo Nazionale

W

Mel



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 settembre 2010

DELIBERA n. 3

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - SESSIONE 2010 DESIGNAZIONE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI

Il Consiglio esamina le dichiarazioni di disponibilità pervenute a seguito della circolare 30.08.2010 (di cui alla delibera n. 10 del 04.08.2010) come da elenco allegato che il Consigliere Segretario attesta essere stato compilato sulla base di tutte le domande pervenute entro le ore 19.00 del 07.09.2010, escluse quelle dei Colleghi privi del requisito dei 12 anni di anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati alla data del 07.09.2010.

In primo luogo, su proposta del Presidente, Avv. Sergio Paparo, il Consiglio designa quale Presidente della I sottocommissione l'Avv. Daniela Marcucci.

Per quanto concerne la designazione dei componenti ulteriori della I sottocommissione nonché dei Presidenti e dei componenti ulteriori delle altre 9 sottocommissioni - che sarà trasmesso al C.N.F. previo inserimento dei nominativi forniti dagli Ordini del Distretto e sulla base del concerto con i Presidenti degli stessi - il Consiglio dà mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario di procedere alla selezione dei nominativi dell'Ordine di Firenze tenendo conto dell'assenza di procedimenti disciplinari pendenti e di procedimenti disciplinari definitivi ed assicurando la presenza in misura equilibrata di Colleghe e Colleghi anche sulla base dell'anzianità di iscrizione all'Albo.

Il Consiglio delibera infine che i nominativi dei Colleghi che risulteranno in sovrannumero all'esito della designazione per la formazione delle costituende 10 sottocommissioni, verranno designati per l'eventuale formazione di ulteriori sottocommissioni che il Ministero della Giustizia dovesse richiedere successivamente.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 17.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario

I Presidente

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 3 DELL'8 SETTEMBRE 2010

	NOMINATIVO	ANZIANITA' ISCRIZIONE
1	ANTICH FEDERICO	22/01/1997
2	AVIGLIANO LINA	08/01/1998
3	AZZARO SALVATORE	05/10/1994
4	BALDI NERI	26/11/1988
5	BANCHELLI LETIZIA	03/11/1993
6	BARDELLI PAOLA	11/02/1998
7	BARICCHI MARCO	28/06/1989
8	BARTALUCCI EURO	23/10/1979
9	BARTOLI SAVERIO	11/12/1991
10	BENVENUTI ROSSANA	09/02/1994
11	BIANCO MARINA	30/10/1996
12	BIGOZZI RAFFAELLA	12/12/1990
13	BINDI MICHELE	21/11/1963
14	BOSCHI ALESSANDRO	30/10/1996
15	BRACCINI SABRINA	30/10/1996
16	BRINI ANDREA	03/11/1993
17	BRUNORI PIERO	06/12/1963
18	BUCCIOLINI GIAN MARCO	12/10/1994
19	CAGLIA GIUSEPPE	27/11/1991
20	CALOSI ANDREA	21/11/1990
21	CALUSSI CRISTIANO	18/12/1997
22	CECCHI FELICE	09/04/1963
23	CEI FILIPPO	13/12/1997
24	CLAUSI MARIA IDA	14/01/1987
25	COLOMBO REALDO	13/12/1997
26	CRISTAUDO TULLIO	20/12/1988
27	CURRADI LORENZO	13/04/1972
28	DINI GIULIO	20/03/1996
29	DI STASIO MASSIMO	13/02/1986
30	DOLFI EMILIO	11/03/1953
31	FABBRI LUISELLA	20/03/1981
32	FLORIO PAOLO	25/01/1995
33	FORNAI MARCO	25/02/1998



	NOMINATIVO	ANZIANITA' ISCRIZIONE
34	FUMAGALLI EMANUELA	07/03/1975
35	GALLI MARCO	31/03/1982
36	GIULIANI FERRO ISABELLA	27/03/1980
37	GOTTI FRANCESCO	24/04/1985
38	GRECO DANIELE	28/04/1993
39	LAI MICHELE	12/07/1995
40	LENZI GABRIELE	27/11/1985
41	LENZI MARCO	10/03/1993
42	LEVANI PAOLA	10/03/1993
43	LOCANTO FRANCESCO	22/09/1993
44	LOMBARDI LEONARDO	23/11/1994
45	MALQUORI MICHELE	11/04/1984
46	MALTINTI FRANCESCO	21/04/1993
47	MARCUCCI DANIELA	02/04/1969
48	MARRANCI PIER FRANCESCO	15/01/1993
49	MOSTARDINI GEA	07/04/1993
50	PALATRESI LUELLA	25/01/1995
51	PAOLETTI MARIA ENRICA	14/04/1967
52	PIEMONTESE PAOLO	19/12/1992
53	PIOVANELLI PIERO	16/02/1984
54	RENIERI ANDREA	31/10/1990
55	SANTONI GIAMPIERO	08/01/1998
56	SARTI ROSATI GIACOMO	08/10/1997
57	SCATIZZI ALBERTO	21/10/1992
58	SEROTTI CRISTINA	07/02/1996
59	SOLARO FRANCO	18/12/1997
60	SPAGNOLI PAOLO	24/05/1995
61	TESSITORE ANNAMARIA	07/05/1997
62	TRIARICO GIUSEPPE	21/06/1989
63	TRICO' GIORGIO	27/05/1998
64	VALLINI FRANCESCO	23/11/94

